

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CURTATONE E RODIGO PER LA GESTIONE IN  
FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.  
PERIODO: 01/01/2012 - 31/12/2014**

\*\*\*\*\*

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno VENTIQUATTRO del mese di DICEMBRE in Curtatone, presso la sede Municipale nella sala delle riunioni della Giunta Comunale

**TRA**

- Il Comune di Curtatone (C.F. 80001910209), rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Dott. Antonio Badolato elettivamente domiciliato presso la sede del Comune stesso, ai fini della presente convenzione;

**E**

- Il Comune di Rodigo (C.F. 80005810207), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Ing. Gianni Chizzoni, elettivamente domiciliato presso la sede del Comune stesso, ai fini della presente convenzione;

**PREMESSO**

- che con rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 64 del 10.12.2010 e n. 39 del 29.11.2010 i Comuni di Curtatone e Rodigo hanno approvato la convenzione per la gestione in forma coordinata ed associata del servizio di Polizia Locale per l'anno 2011;
- che le Amministrazioni Comunali di Curtatone e Rodigo, intendono continuare un rapporto di collaborazione che consenta l'utilizzo comune delle rispettive risorse procedendo al rinnovo della convenzione in essere;
- che a tal fine hanno valutato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale richiesti dall'ordinamento per l'esercizio associato dei servizi di pertinenza del Comando di Polizia Locale;
- che le attuali norme di legge e le altre, in corso di esame da parte del Parlamento e della Regione, considerano come funzionale un corpo di Polizia Locale comunale o intercomunale, composto, oltre che dal Comandante, da almeno sette addetti;
- Richiamati altresì l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n° 241 e la Legge nr. 15 del 11/02/2005 che prevedono che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- dato atto che i Comuni sopra citati, in relazione alla loro contiguità territoriale, hanno individuato nella gestione in forma associata dei rispettivi Servizi di Polizia Locale, la possibilità di meglio rispondere alle esigenze delle collettività locali e migliorare la qualità dei servizi prestati;
- Visti gli artt. 1, comma 2°, e 3 della Legge 07/03/1986, n° 65;
- Visto l'art. 23 della Legge Regionale 14/04/2003, n° 4;
- Considerato che le forme di collaborazione tra gli Enti Locali sono incentivate sia dalle leggi statali (artt.30 e 33 del T.U. nr. 267/2000), sia dalla Legge Regionale di settore (L.R nr. 4 del 14 aprile 2003);
- Richiamato l'art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 che prevede che al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi, i Comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi a garanzia.

## TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 (Oggetto della Convenzione)
---------------------------------------

I Comuni di Curtatone e Rodigo si convenzionano per gestire in forma associata i servizi di Polizia Locale nell'interesse del territorio di loro competenza.

Gli Enti Associati, compresi nella Provincia di Mantova e fra loro confinanti, con la presente Convenzione stabiliscono di associarsi per la gestione delle attività di Polizia Locale attraverso i propri singoli Servizi che a tale scopo verranno identificati quale **“Corpo di Polizia Locale Intercomunale Curtatone-Rodigo”**.

Il Comune di Curtatone è incaricato delle funzioni di Ente Capoconvezione ai fini del coordinamento delle attività da svolgersi in modo associato e quale sede delle riunioni della prevista Conferenza dei Sindaci, per cui la sede centrale delle attività associate viene stabilita presso gli uffici della Polizia Locale di tale Comune.

ART. 2 (Finalità)
----------------------

La presente convenzione tende a conseguire, attraverso l'istituzione del servizio di vigilanza in forma associata, l'ottimizzazione dei servizi di vigilanza e delle forme di riorganizzazione e gestione che consentano la realizzazione e l'incremento quanti-qualitativo degli stessi.

I servizi che si intendono gestire in forma associata sono quelli previsti dalle vigenti norme statali e regionali in materia di Polizia, nella forma del mutuo scambio, sia programmati che a fronte di casi di urgenza e/o emergenza, impiegando le risorse umane e/o strumentali a disposizione dei rispettivi Servizi di Polizia Locale degli Enti associati. Gli Enti associati riconoscono che le direttive in ambito di scelta degli orari di servizio dei propri dipendenti, nonché di indirizzo generale sulle materie di intervento ritenute prioritarie e durante l'attività ordinaria svolta dal proprio Servizio di Polizia Locale sono affidate al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Curtatone quale ente Capoconvezione.

I servizi associati programmati e quelli necessari per motivi di urgenza e/o emergenza verranno immediatamente eseguiti come da disposizioni del Comandante del Corpo, ogni qual volta l'urgenza e/o emergenza sia tale da rendere impossibile gli accordi anzidetti o sia dettata dall'esigenza di impedire la dispersione di prove sia in ambito penale che amministrativo, oppure per impedire ulteriori conseguenze dalla reiterazione o prosecuzione di atti e comportamenti pericolosi o criminosi, nonché al verificarsi di gravi sinistri o eventi naturali che comportino l'immediato pericolo per la pubblica e privata incolumità.

La gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale prevede l'utilizzo del personale tra i comuni aderenti alla presente convenzione per lo svolgimento coordinato del servizio di vigilanza nell'ambito dell'orario di servizio, ai sensi degli articoli 30 e 33 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 3 (Priorità dei servizi da realizzarsi in forma associata)
--

Ferma restando l'inderogabilità di espletamento dei compiti affidati dalla legge agli organi di Polizia Locale e l'indifettibilità dell'obbligo di intervento nei casi di urgenza e, considerando i compiti esercitati in forma individuale presso il singolo Ente da ciascun addetto al Servizio, i Comuni riconoscono la preminenza, nell'ambito dei servizi individuati al precedente articolo e dedotti in convenzione, al servizio di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza, in considerazione della necessità di intervenire con azioni tese a vigilare sul traffico e sulle condizioni di sicurezza dei cittadini, per garantire l'osservanza del Codice della Strada e la migliore sicurezza dei cittadini residenti.

Particolare attenzione verrà data alla individuazione di situazioni di illegalità commesse da persone presenti clandestinamente all'interno del territorio convenzionato, procedendo ad immediata denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Si opererà inoltre con rigore per conseguire il rispetto delle regole di civile convivenza richieste dalle leggi comunitarie, nazionali e locali per assicurare un'adeguata conoscenza degli aspetti legati alla presenza della popolazione "fluttuante", alla circolazione di persone, di veicoli e merci, per ottenere l'osservanza dei limiti di velocità nei centri abitati ed allo scopo finale di incidere positivamente sulla diminuzione delle sinistrosità.

ART. 4  
(Ambito territoriale)

Il servizio associato di Polizia Locale è svolto all'interno del territorio dei comuni convenzionati.

Il personale di Polizia Locale opera in tale ambito nello svolgimento dei compiti assegnati rimanendo nel ruolo organico dell'Ente di appartenenza e, mantenendo tutte le qualifiche ed i profili professionali posseduti (art. 3 l. 65/1986). Nell'esercizio dei compiti affidatigli il personale dipende funzionalmente dal Sindaco del territorio sul quale si trova ad operare. E' facoltà delle singole Amministrazioni indire concorsi congiunti con produzione di un'unica graduatoria degli idonei per l'assunzione di dipendenti inquadrati nella qualifica professionale. E' consentito inoltre, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati da un unico Comune anche da parte di altri Comuni associati, in conformità alle procedure e modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi.

Ad insindacabile giudizio degli Enti Associati, previo parere della Conferenza dei Sindaci, altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata delle attività indicate al precedente Art. 2. In tal caso, l'adesione da parte di altri Comuni sarà oggetto di modifica della presente convenzione.

ART. 5  
(Conferimento attrezzature – Proventi delle sanzioni)

Per effetto della presente Convenzione ai fini dell'espletamento dei servizi di Polizia Locale, gli Enti Associati mettono a disposizione le attrezzature e gli automezzi già in dotazione dei propri singoli Servizi di P.L. al momento della sottoscrizione.

I mezzi, i veicoli e quant'altro in dotazione ai servizi di Polizia Locale degli Enti aderenti alla convenzione, rimangono di proprietà degli Enti e sono a disposizione del servizio convenzionato per tutta la durata dello stesso.

I proventi delle sanzioni e degli atti di accertamento, spettano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione, indipendentemente dall'appartenenza degli accertatori.

ART. 6  
(Durata – Recesso – Ammissione di nuovi Enti)

La presente convenzione ha durata di anni 3 a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014 e può essere espressamente rinnovata, previa conforme deliberazione assunta dagli Enti convenzionati. L'istanza di ammissione al servizio convenzionato di nuovi Comuni deve essere presentata al Comune capo convenzione e, trasmessa per conoscenza, a tutti i Comuni convenzionati. L'accettazione dell'istanza è subordinata all'approvazione unanime da parte di tutti i Comuni convenzionati.

Ogni Comune può recedere dagli impegni assunti con la presente convenzione, dandone comunicazione al Comune capo convenzione.

La comunicazione di recesso deve essere presentata in forma scritta e, gli effetti della stessa, si produrranno decorsi 2 (due) mesi dalla sua presentazione.

ART. 7  
(Individuazione dei soggetti coinvolti nell'organizzazione e gestione dei servizi)

Viene confermato, come Comune capofila, il Comune di Curtatone e come Responsabile della Convenzione il Comandante di Polizia Locale del comune stesso.

Il sistema direzionale dell'attività di gestione associata è così articolato:

- il Sindaco è autorità di Polizia Locale del Comune che rappresenta. Gli agenti e gli ufficiali, durante l'espletamento del servizio di istituto, saranno in ogni caso sottoposti all'autorità del Sindaco e degli assessori titolari di delega alla polizia locale del Comune in cui si troveranno ad operare,
- la Conferenza dei Sindaci è la forma di consultazione politica tra i Comuni aderenti alla presente convenzione;
- il Corpo di Polizia Locale Intercomunale è la forma tecnico-operativa per il raggiungimento degli scopi della convenzione.

ART. 8  
(Conferenza dei Sindaci)

La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione ed ha il compito di dettare direttive ed indirizzi in ordine alle attività di P.L. associate, di verificarne l'andamento e disporre quanto necessario per migliorarne la funzionalità.

ART. 9  
(Ausilio del Segretario Comunale)

I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per l'ottimizzazione dei servizi.

ART. 10  
(Gestione dei servizi)

1. I servizi saranno prestati sia in ore diurne che notturne e sia in giorno feriale che, quando necessario, in giorno festivo. I servizi resi ai sensi del presente articolo verranno compensati dall'Ente di appartenenza a norma di quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti degli Enti Locali.
2. Le richieste di intervento sono valutate dal Comandante della convenzione, in osservanza al programma ed alle direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci istituita dal precedente articolo 8.
3. Al fine di ottenere un miglioramento generale dell'efficienza gestionale, il Comandante della convenzione disporrà di tutto il personale assegnato per l'espletamento dei servizi convenzionati, tenuto conto delle esigenze di funzionalità e della necessità di assicurare la migliore produttività nell'esercizio delle risorse disponibili. Alla predisposizione materiale degli ordini di servizio provvederà il Comandante del Corpo Polizia Locale di Curtatone che ne invierà copia settimanale al Sindaco dei Comuni associati.  
Nel rispetto di quanto disposto dalla legge e dal Contratto Collettivo di categoria, le singole Amministrazioni Comunali potranno conferire separatamente incarico di Posizione Organizzativa al Responsabile della convenzione, con attribuzione di indennità di posizione che non potrà complessivamente superare l'importo massimo dell'indennità di posizione prevista per i titolari di posizione organizzativa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 comma 5 del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali del 22 gennaio 2004.  
Il risultato delle attività svolte sarà soggetto a valutazione da parte degli organismi di valutazione dei singoli Comuni. L'attribuzione dell'indennità di risultato sarà stabilita dai singoli Comuni e non potrà superare complessivamente l'importo massimo previsto dal vigente contratto.  
E' fatto obbligo al Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale di redigere periodicamente un programma delle attività ed una rendicontazione relativa all'effettuazione delle stesse, avente la stessa cadenza, da produrre ai Sindaci della convenzione.
4. Il Contratto Collettivo integrativo per la gestione degli incentivi di produttività potrà stabilire l'apporto individuale aggiuntivo di ciascun Comune per il miglioramento dei servizi, il potenziamento e/o l'istituzione di nuovi servizi e la realizzazione di progetti finalizzati e/o progetti obiettivo o comunque iniziative intese al conseguimento di un più elevato grado di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi erogati.
5. Le modalità di gestione delle risorse aggiuntive di cui al punto precedente saranno delineate e essere oggetto di ulteriore specificazione in sede di Conferenza dei Sindaci.

ART. 11

(Organizzazione del Servizio)

1. I Comuni convenzionati mettono a disposizione le dotazioni e mezzi tecnici di loro proprietà per lo svolgimento dell'attività associata. L'uso comune ne è, conseguentemente, autorizzato con l'obbligo, per i singoli Enti, di estendere le relative garanzie assicurative vigenti per il proprio personale.
2. Il personale del Servizio/Corpo associato ha a disposizione, presso ogni Comune, un locale da utilizzarsi per lo svolgimento dell'ordinaria attività di servizio.

ART. 12  
(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, adottate, se ed in quanto necessarie, da parte degli organi competenti, nonché alle leggi in materia di Polizia Locale e alle norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie.

Sino all'approvazione in forma integrata e coordinata dei Regolamenti Comunali di Polizia Locale, continuano ad applicarsi le norme dei Regolamenti Comunali di Polizia Locale vigenti.

In caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci, sentito il Comandante, assume, con proprio provvedimento motivato, ogni determinazione interpretativa.

**IL COMUNE DI CURTATONE**  
Il Sindaco Dott. Antonio Badolato

**IL COMUNE DI RODIGO**  
Il Sindaco Ing. Gianni Chizzoni